



COMUNE DI SAN VINCENZO

Provincia di Livorno

Tel. 0565 707111 - Fax 0565 707299

Sito Web: www.comune.sanvincenzo.li.it

PEC: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2026

(Approvato con determinazione del responsabile n. 662 in data 22/06/2026)

LA RESPONSABILE E.Q. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 16/02/2026 e il relativo "Allegato A" avente ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 – Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione G.R. 851 del 23 giugno 2025 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse 2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 09/06/2026 con la quale sono stati recepiti i criteri regionali per la ripartizione, rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive anno 2026;
- la Determina del Responsabile n. 662 del 22/06/2026 con la quale è stato approvato il bando e il modulo di domanda.

RENDE NOTO

che i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda al Comune di San Vincenzo, sul modulo appositamente predisposto, per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1. Periodo di pubblicazione

Da lunedì 29 giugno 2026 fino al giorno mercoledì 19 agosto 2026 entro le ore 13:00 è aperto il bando per la richiesta di contributo a integrazione del canone di locazione per l'anno 2026, per il comune di San Vincenzo.

Art. 2. Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa o in fase di rinnovo;





b) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Esteri). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;

g) non superamento del limite di € 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) certificazione dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, **non superiore a Euro 32.724,49**;

i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:



Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad **€ 16.114,80**. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo di **€ 16.114,81** e l'importo di **€ 32.724,49**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P ovvero **€ 16.500,00**;

I requisiti di ammissione sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

2.1 Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

2.2 Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il comune erogherà il contributo affitto solo per i mesi nei quali non è stato percepito l'assegno di inclusione.

2.3 L'erogazione del contributo a favore dei soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 3. Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, così come modificato della Legge 183 del 12 novembre 2012, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, salvo quanto indicato nel comma seguente a) e b).

A corredo della domanda, da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 11, dovrà obbligatoriamente essere prodotta, pena l'esclusione dal bando la seguente documentazione:

- a)** In caso risultino titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro- quota di diritti reali deve essere documentata la non disponibilità;
- b)** Per i richiedenti che dichiarano ISE/ISEE zero deve essere compilata l'apposita sezione interna al modulo di domanda.



A norma degli articoli 75 e 76 del DPR medesimo, in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero dello stesso.

Art. 4. ISE/ISEE e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente, da assumere a riferimento, è quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE **rilasciata nell'anno 2026 ai sensi del DPCM n. 159/2013**, in corso di validità alla data di scadenza del bando.
2. Per i richiedenti che dichiarano ISE "0" o incongruo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione **della seguente documentazione**:
 - a. nel caso in cui il cittadino richiedente usufruisca di interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali, **di certificazione**, rilasciata dal Responsabile dell'Unità Funzionale Assistenza Sociale della ASL;
 - b. nel caso in cui il cittadino richiedente non usufruisca di interventi di assistenza da parte dei Servizi Sociali, **di autocertificazione** circa la fonte del proprio sostentamento.

Si specifica che per **ISE incongruo** si intende un valore inferiore o uguale al canone annuale, al netto degli oneri accessori. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Art. 5. Articolazione delle graduatoria

I cittadini richiedenti, in possesso dei requisiti minimi indicati all'art. 2, saranno collocati in una specifica graduatoria comunale, in due distinte sezioni denominate **Fascia A** e **Fascia B**, e, all'interno di ciascuna fascia, in base alla decrescente percentuale dell'incidenza canone/ISE.

Art. 6. Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune di San Vincenzo, decorsi i termini di cui al successivo art. 11, provvederà alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria seguendo il procedimento descritto di seguito:

- **A. Istruttoria delle domande**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la regolarità;

- **B. Formazione della Graduatoria Provvisoria**

Esperita l'istruttoria delle domande, il Comune procede all'approvazione della Graduatoria Provvisoria, in applicazione dei criteri stabiliti agli articoli precedenti;

La Graduatoria Provvisoria sarà pubblicata in forma anonima sul sito istituzionale del comune indicando il numero di protocollo e la posizione in graduatoria dei



richiedenti. Questi ultimi si riterranno informati e non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.

- **C. Ricorsi**

richiedenti, avverso il provvedimento con cui sono stabilite le posizioni nella Graduatoria Provvisoria, **possono proporre ricorso** alla Commissione Comunale, **entro il termine di 10 giorni** dalla pubblicazione della stessa Graduatoria provvisoria;

- **D. Formazione Graduatoria Definitiva**

La Graduatoria Definitiva sarà quella approvata dalla Commissione Comunale appositamente nominata, risultante dall'esito dei ricorsi e dalla collocazione sequenziale dei concorrenti; a parità di posizione, si procederà alla collocazione sequenziale tramite sorteggio.

La Graduatoria Definitiva, così determinata, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Vincenzo ed inviata alla Regione Toscana mediante piattaforma dedicata entro il termine del 31 ottobre 2026.

La Graduatoria Definitiva sarà pubblicata in forma anonima sul sito istituzionale del comune indicando il numero di protocollo e la posizione in graduatoria dei richiedenti. Questi ultimi si riterranno informati e non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.

Art. 7. Durata del contributo

Il contributo concesso è relativo al **periodo 1 gennaio 2026 - 31 dicembre 2026** oppure, se il contratto di affitto è inferiore all'anno, al periodo di validità del contratto.

Art. 8. Calcolo e erogazione del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni, secondo le modalità che seguono:

- per la **Fascia A**: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di **€ 3.100,00**;
- per la **Fascia B**: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di **€ 2.325,00**.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad **€ 200,00**;

Il Comune di San Vincenzo con Delibera di Giunta n. 166 del 9/06/2026 stabilisce quanto segue:



- Le risorse comunali, saranno ripartite in considerazione del fabbisogno Fascia A e Fascia B;
- L'erogazione del contributo spettante sarà effettuata in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget assegnato per l'anno 2026 prioritariamente ai soggetti inseriti nella graduatoria definitiva Fascia A ed in subordine ai soggetti inseriti nella graduatoria definitiva Fascia B;
- Le risorse regionali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98 saranno destinate totalmente al finanziamento della fascia "A";

Art. 9. Modalità di pagamento del contributo

1. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal precedente art. 8.
2. I contributi di cui alla L. 431/98 non possono essere cumulati con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il comune erogherà il contributo affitto solo per i mesi nei quali non è stato percepito l'assegno di inclusione.

La Responsabile E.Q. Settore Servizi alla persona provvederà con successivo atto alla liquidazione del contributo agli aventi diritto, nei limiti e con le modalità descritte dal presente Bando, procedendo secondo l'ordine di priorità specificato al precedente art. 8, e fino a esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine :

- **I richiedenti aventi diritto in base alla Graduatoria Definitiva dovranno presentare, entro e non oltre il 31 gennaio 2027, al competente Ufficio di cui al successivo art. 10, i documenti e le ricevute dei pagamenti effettuati relativi alla conduzione della locazione anno 2026;**
3. Nei casi in cui, per comprovati motivi, il conduttore beneficiario del contributo non avesse ottemperato al regolare pagamento delle mensilità godute al locatore dell'alloggio occupato, purché non sia già intervenuta la procedura di sfratto, potrà comunque richiedere e ottenere il pagamento del contributo attribuito, a favore del locatore per la morosità maturata, a seguito di presentazione, obbligatoria, di:
 - a) Dichiarazione attestante lo stato di morosità, specificando l'ammontare degli importi non pagati;
 - b) Autorizzazione al Comune a provvedere al pagamento totale o parziale del proprio beneficio al locatore dell'alloggio occupato;



- c) Dichiarazione, rilasciata in originale dal locatore dell'alloggio occupato, attestante la volontà a ricevere il contributo assegnato al conduttore beneficiario, quale sanatoria della morosità dichiarata, e l'impegno a non promuovere alcuna procedura di risoluzione del contratto di locazione per l'anno 2026.

Art. 10. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere presentata compilando il modulo appositamente predisposto dal Comune e disponibile presso:

- Ufficio Politiche Sociali del Comune di San Vincenzo
- Scaricabile dal sito internet www.comune.sanvincenzo.li.it
- Sportello Casa che riceve il giovedì dalle 10:00 alle 13:00

La domanda potrà essere presentata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di San Vincenzo, da lunedì 29 giugno 2026 a mercoledì 19 agosto 2026 **entro le ore 13.00** o a mezzo mail/Pec al seguente indirizzo comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

La domanda potrà essere presentata esclusivamente dall'intestatario del contratto di locazione;

Art. 11. Controlli e sanzioni

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo integrativo al canone di locazione, conseguenti alla partecipazione al presente Bando, saranno oggetto di verifiche e controlli oltre che dall'ufficio comunale competente anche dalla Guardia di Finanza competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445, del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, il Comune di San Vincenzo procederà ad effettuare opportuni e idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva rilasciata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il Comune di San Vincenzo, verificato il caso di cui al precedente paragrafo, provvederà a pronunciare la decadenza della concessione del contributo ed a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 12. Informativa Privacy

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI S. Vincenzo, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del COMUNE DI S. Vincenzo a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di San Vincenzo. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo



III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il COMUNE DI San Vincenzo Via B. Alliata n. 4. Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento e dell' RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune.

Art. 13. Responsabile del procedimento

È individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la dott.ssa Monica Pierulivo Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di San Vincenzo, tel.0565/707232 email m.pierulivo@comune.sanvincenzo.li.it

Art.14. Richiesta di informazioni:

Per Informazioni e aiuto per la compilazione del modulo di domanda:

- Ufficio Scuola e Sociale del Comune di San Vincenzo:
Serenella Nocentini (Istruttore Dir.vo), tel 0565 707236
s.nocentini@comune.sanvincenzo.li.it
Daniela Fontanelli (Istruttore Amm.vo), tel. 0565 707262
d.fontanelli@comune.sanvincenzo.li.it
Valentina Paperini (Istruttore Amm.vo), tel. 0565/707204
v.paperini@comune.sanvincenzo.li.it
- Sportello Casa (c/o edificio La Torre) il giovedì dalle 10:00 alle 13:00
Telefono: 353/4783246
email: segreteria@casa-insieme.it

Art.15. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge 431/98 e s.m.i., alle linee guida approvate dalla Regione Toscana con Delibera n. 154 del 16/02/2026 ed alla normativa vigente in materia.

LA RESPONSABILE E.Q.
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
F.to (Dott. ssa Monica Pierulivo)